

Informative e news per la clientela di studio

Aprile 2017

Indice delle news

Le news di aprile

Chiarimenti dall'Agenzia sulle novità in tema di 5 per mille

Sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello F24 a zero

Le ultime novità in tema di depositi Iva

Rottamazione Ruoli: proroga e chiarimenti

L'abolizione dei voucher: quali alternative

La responsabilità solidale negli appalti ritorna al passato

Comunicazioni di anomalia – Occultamento operazioni Iva 2014

Chiarimenti in *extremis* per l'invio dello spesometro per il periodo di imposta 2016

Al via la classificazione del rischio sismico degli edifici

Pronto il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: scadenza primo trimestre al 31 maggio 2017

Scade il prossimo 30 aprile l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private

Crediti Iva trimestrali: aggiornato il modello TR 2017

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2017

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Nuove comunicazioni per i rimborsi delle spese universitarie e le spese detraibili sulle parti comuni

Sono stati introdotti con decorrenza già dall'anno 2016 due nuovi obblighi comunicativi finalizzati ad implementare i dati che confluiscono nelle dichiarazioni precompilate, in relazione agli oneri detraibili delle persone fisiche. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate è stato fissato al 28 febbraio 2017. In relazione alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi relativi a tali spese devono trasmettere con riferimento a ciascuno studente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente e l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. In relazione alle spese sostenute su parti comuni di edifici condominiali per fruire delle detrazioni del 50%/65% per il recupero edilizio o la riqualificazione energetica, il nuovo obbligo riguarda gli amministratori di condominio, che devono comunicare le quote di spesa riconducibili ai singoli condomini. Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabilite con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 01/12/2016, G.U. n. 296 del 20/12/2016)

SUCCESSIONI E VOLTURE

Pronto il *software* per gestire le dichiarazioni di successione e le volture catastali *online*

È stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione di successione e le domande di voltura catastale, utilizzabile facoltativamente a decorrere dal 23 gennaio 2017: fino a fine anno 2017 la precedente modulistica potrà comunque essere utilizzata per la presentazione delle dichiarazioni di successione presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate mentre dal 1° gennaio 2018 sarà obbligatorio utilizzare il *software SuccessioniOnline* e spedire telematicamente da parte dei contribuenti o di intermediari abilitati la dichiarazione di successione. Con il nuovo modello è possibile rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri ed effettuare il calcolo automatico delle somme da versare in autoliquidazione dovute per le formalità ipocatastali.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 231243, 27/12/2016)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Formato *FatturaPA* adeguato anche per la fatturazione tra privati

A partire dal 9 gennaio 2017, il Sistema di Interscambio (<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>) accetta esclusivamente fatture elettroniche nel nuovo formato (1.2), utile sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione sia per la fatturazione elettronica tra privati. Anche il servizio di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche rilasciato dall'Agenzia delle entrate (<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/Servizilva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}>) permette dal 9 gennaio 2017 di generare e trasmettere le fatture elettroniche sia verso la P.A. sia tra privati nel nuovo formato 1.2.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 02/12/2016)

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Proroga al 7 marzo 2017 per l'invio dei dati relativi al 2016 degli interventi sulle parti comuni detraibili

Proroga della scadenza dal 28 febbraio 2017 al 7 marzo 2017 per l'invio delle spese detraibili sostenute nel 2016 sulle parti comuni di edifici condominiali. Avendo gli amministratori di condominio segnalato negli scorsi giorni difficoltà nello svolgimento di tutte le operazioni necessarie per questo adempimento (relativo alla comunicazione dei dati delle spese sostenute per le detrazioni del 50% e del 65%), solamente per quest'anno l'Agenzia delle entrate ha concesso una proroga di 7 giorni per l'effettuazione dell'invio telematico. Sono state, inoltre, aggiornate le FAQ disponibili sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 21/02/2017)

VIDEOSORVEGLIANZA

Istanza entro il 20 marzo 2017 per il credito di imposta sulla videosorveglianza

La L. 208/2015 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 per le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo) che hanno sostenuto nel 2016 spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o spese relative a contratti stipulati con istituti di vigilanza. Per fruire del credito di imposta i beneficiari devono presentare una istanza telematica utilizzando il *software* "Creditovideosorveglianza" entro il termine ultimo del 20 marzo 2017. La misura del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario sarà definita dal rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto e comunicata entro il 31 marzo 2017.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/02/2017)

PIATTAFORMA PCC

Operativa la compensazione per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato un avviso per segnalare agli avvocati che intendano compensare i crediti spettanti per il gratuito patrocinio con i propri debiti fiscali che la funzionalità sulla piattaforma PCC è operativa fino al 30 aprile 2017.

(Piattaforma dei Crediti Commerciali, notizia, 24/02/2017)

DURC

Durc rilasciato solo al pagamento della prima rata nei casi di rottamazione delle cartelle

L'Inps ha chiarito che la presentazione del modello DA1 utile per accedere alla definizione agevolata non è considerata come atto idoneo a consentire il rilascio del Durc. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata debiti Inps ai sensi del D.L. 193/2016 (*"rottamazione delle cartelle"*) avrà il Durc negativo fino al versamento integrale delle somme dovute o fino al versamento della prima rata, previsto entro il 31 luglio 2017.

(Inps, messaggio n. 824, 24/02/2017)

RENT TO BUY

Applicazione del contratto di *rent to buy* alle aziende commerciali

È stato reso disponibile uno studio promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato avente l'obiettivo di proporre il modello contrattuale del *rent to buy* anche al trasferimento di azienda. Il *rent to buy* di azienda consentirebbe attraverso il collegamento tra due contratti (in genere affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda) di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone periodico (fase "*rent*"), e successivamente diventarne proprietari (fase "*buy*") in un periodo di tempo prefissato attraverso l'acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

(Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato stampa, 22/02/2017)

CANONE RAI

Nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva relativa al canone Rai

È stato approvato un nuovo provvedimento che ha cambiato il modello della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Rai per uso privato. Le novità riguardano l'ipotesi in cui il canone di abbonamento alla televisione non debba essere addebitato in alcuna delle utenze intestate al dichiarante, in quanto lo stesso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale. È introdotta, inoltre, anche la possibilità di indicare nel modulo la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione al fine della cessazione del pagamento del canone ed è previsto un nuovo quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 39345, 24/02/2017)

OMI

Pubblicata la nota dell'Osservatorio sul mercato immobiliare per l'ultimo trimestre 2016

Con la pubblicazione da parte dell'Omi della quarta nota trimestrale 2016 si è completato il quadro relativo alle dinamiche delle compravendite desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita per l'anno 2016. Il principale elemento che emerge, a consuntivo, è l'assenza di segni "meno" in tutti e quattro i trimestri in tutti i segmenti di mercato, tanto nell'ambito residenziale quanto in quello non residenziale.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 01/03/2017)

DICHIARAZIONI REDDITI

Pubblicati i dati statistici delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per il 2015

Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al periodo di imposta 2015.

(Ministero dell'economia e delle finanze, nota esplicativa, 28/02/2017)

Informative e news per la clientela di studio

CHIARIMENTI DALL'AGENZIA SULLE NOVITÀ IN TEMA DI 5 PER MILLE

Con la **circolare n. 5/E del 31 marzo 2017** l'Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, L. 190/2014) in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione alla procedura del cinque per mille. Le novità, che si applicano *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016"* sono la diretta conseguenza di quel processo di stabilizzazione del contributo che ha portato a:

1. eliminare, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. istituire un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Variazione del legale rappresentante

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti la circolare, al paragrafo 1.3., ricorda che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "perde efficacia".

Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Resta possibile, anche nel caso di questo adempimento, beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis* che prevede l'esecuzione tardiva dell'adempimento entro il successivo 30 settembre (che per il 2017 va al 2 ottobre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato) mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro.

Iscrizione nell'elenco permanente degli iscritti

Il documento di prassi in commento precisa che l'inserimento automatico nell'elenco entro il 31 marzo di ciascun anno (con possibilità di correzioni entro il successivo 20 maggio, che passa al 22 maggio per l'anno 2017 in quanto il giorno 20 cade di sabato) vale ai fini dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille, ma non ai fini dell'ammissione al beneficio.

Restano, di conseguenza, sia la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi che quella dei soggetti esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.

Revoca iscrizione e recupero del contributo

Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio il rappresentante legale dell'ente è tenuto a trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

In assenza di revoca, ricorda la circolare n. 5/E/2017, il contributo indebitamente percepito viene recuperato con obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Procedura tradizionale per i casi di prima iscrizione

È importante segnalare che per coloro che richiedono per la prima volta l'accesso al contributo del 5 per mille o per coloro che non risultano iscritti automaticamente nell'apposito elenco entro il 31 marzo, è necessario porre in essere la tradizionale procedura di iscrizione da effettuarsi con le modalità e i termini già previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.

I termini evidenziati nella citata circolare n. 5/E/2017 sono quindi, sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche:

- l'8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il giorno 7 cade di domenica) quale termine ultimo per la presentazione dell'istanza telematica
- 30 giugno 2017 quale termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla DRE (per gli enti di volontariato) e all'ufficio CONI (per le associazioni sportive dilettantistiche), competenti per territorio.

Informative e news per la clientela di studio

SANZIONI PER OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO

La presentazione di modello F24 "a zero" e cioè con perfetta compensazione orizzontale tra crediti e debiti evidenziati nel modello di pagamento unificato, è un fenomeno piuttosto ricorrente tra i contribuenti che, in tal modo, possono accelerare i tempi di "recupero" dei crediti fiscali che in altro modo dovrebbero seguire la più lunga via del rimborso.

L'obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito dall'articolo 19, comma 3, D.L. 241/1997, il quale dispone che il modello F24 vada presentato anche "*nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate*". Peraltro, la necessità di presentare all'agenzia delle entrate detto modello a zero risponde anche alla finalità di consentire all'Amministrazione finanziaria la verifica del superamento del limite massimo di crediti d'imposta compensabili per ciascun anno solare, attualmente stabilito in 700.000 euro.

La mancata presentazione del modello F24 a zero è da sempre sanzionata con regole autonome e differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti.

A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto delle novità introdotte con il D.L. 158/2015 (che ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario) la sanzione prevista per l'omessa presentazione del modello F24 a zero è contenuta nell'articolo 15 comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 e prevede:

"una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi".

Con la **risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017** l'Agenzia delle entrate ha precisato le modalità con le quali è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso nei casi di tardiva presentazione del modello F24 a zero, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 637, L. 190/2014, che hanno profondamente innovato tale istituto riscrivendo la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997.

Con riferimento alla riduzione di 1/9, prevista per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, il documento di prassi precisa che poiché, nel caso del modello F24 a zero, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, la predetta riduzione di 1/9 si applica:

- alla sanzione base di 50 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (sanzione ridotta pari a 5,56 euro);
- alla sanzione base di 100 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (sanzione ridotta pari a 11,11 euro).

Trascorsi i 90 giorni, pertanto, le successive riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997, devono necessariamente commisurarsi alla sanzione base dei 100 euro, con il risultato che le sanzioni ridotte saranno pari a:

- 12,50 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall'omissione;
- 14,29 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24, L. 4/1929 (cioè mediante processo verbale).

Con riferimento alla misura delle sanzioni la risoluzione in commento evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall'articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro.

Informative e news per la clientela di studio

LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI DEPOSITI IVA

Con riferimento alla disciplina dei depositi Iva recata dall'articolo 50-*bis*, D.L. 331/1993 sono stati approvati o pubblicati nello scorso mese di marzo diversi provvedimenti, sia normativi sia di prassi, che forniscono agli operatori gli strumenti necessari ad applicare correttamente le novità entrate in vigore lo scorso 1° aprile 2017.

In particolare:

- con il **D.L. 193/2016** (convertito nella L. 225/2016) vengono introdotte nuove opportunità ma anche nuovi vincoli nell'utilizzo dei depositi Iva, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2017;
- con la **risoluzione n. 35/E/2017** l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazione di intento per l'utilizzo in estrazione dei beni da depositi Iva;
- con il **Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23 febbraio 2017** (pubblicato nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017) viene completato il quadro normativo in tema di depositi Iva, così come modificato dall'articolo 4 del citato D.L. 193/2016;
- con il **provvedimento direttoriale n. 57215 del 24 marzo 2017** vengono approvati il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall'articolo 2, comma 1 del citato D.M. economia e finanze del 23 febbraio 2017.

Le novità del D.L. 193/2016

Con l'articolo 4, comma 7, D.L. 193/2016 vengono modificate, con decorrenza 1° aprile 2017, diverse disposizioni dell'articolo 50-*bis*, D.L. 331/1993 recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva. Per effetto di tali modifiche vengono estremamente ampliate le opportunità di fare ricorso all'istituto del deposito, anche in virtù della eliminazione dei limiti di carattere soggettivo riguardanti i destinatari delle cessioni dei beni (che potranno quindi essere anche operatori nazionali) e di quelli oggettivi riguardanti le categorie di beni ammesse nello stesso (non più solo beni indicati nella tabella A-*bis* allegata al D.L. 331/1993 ma anche beni di altro tipo). Resta evidentemente il requisito della necessaria introduzione fisica del bene nel deposito Iva (ritenuto imprescindibile sia dall'amministrazione finanziaria sia dalla giurisprudenza comunitaria).

Vi è poi, in particolare, il comma 6 dell'articolo 50-*bis* del citato D.L. 331/1993 che, nella sua nuova formulazione, prevede che l'estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell'imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e secondo comma dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972. In questi casi, la dichiarazione d'intento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

La dichiarazione di intento

Circa le modalità di utilizzo della lettera di intento da parte dell'esportatore abituale che intende estrarre beni da un deposito Iva la risoluzione n. 35/E/2017 interviene per fornire chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito (codice fiscale, partita Iva e denominazione);
- l'importo dell'estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell'art. 50-bis, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro";
- dopo aver trasmesso telematicamente all'agenzia delle entrate la dichiarazione di intento ed acquisito la ricevuta telematica, l'esportatore abituale deve consegnarla al gestore del deposito Iva che procedere al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione;
- restano ferme le procedure previste dal penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 50-bis per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo e consistenti nella produzione da parte di chi procede all'estrazione di copia dell'autofattura o fattura integrata e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (si vedano note Agenzia dogane e monopoli n. 84920/RU del 7 settembre 2011 e n. 113881/RU del 5 ottobre 2011);
- in merito all'utilizzo del *plafond*, che per ogni singola estrazione l'importo del *plafond* va ridotto dell'ammontare indicato nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro" del modello.

L'immissione dei beni in libera pratica senza prestazione della garanzia

Con il D.M. 23 febbraio 2017 vengono rese operative le nuove disposizioni modificate dal D.L. 193/2016 che, tra l'altro, consentono di poter estrarre da un deposito Iva mediante autofattura i beni provenienti da un Paese terzo ed immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso senza dover prestare specifica garanzia. L'esonero da garanzia è tuttavia subordinato alla presenza di ben precisi requisiti di affidabilità previsti dall'articolo 2 comma 1 del richiamato decreto del 23 febbraio scorso, che debbono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

È con il provvedimento direttoriale n. 57125 del 24 marzo 2017 che vengono approvati modello e istruzioni alla compilazione del medesimo.

Il modello è consegnato al gestore del deposito Iva, che procede alla trasmissione dello stesso all'Agenzia delle entrate. Tale modello, presentato all'atto della prima estrazione effettuata dal deposito Iva, è valido per l'intero anno solare.

Informative e news per la clientela di studio

ROTTAMAZIONE RUOLI: PROROGA E CHIARIMENTI

L'articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell'estinzione di parte del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La proroga

L'istanza va presentata all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando apposito modello e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure, al più, in 5 rate (in un arco temporale di circa un anno e mezzo, a partire dal prossimo mese di luglio 2017).

Da segnalare che con il **decreto n. 36 del 27 marzo 2017** è stata disposta la **proroga al 21 aprile** per la consegna ad Equitalia delle istanze di definizione.

I chiarimenti sulla rottamazione

Oltre alla citata proroga, va segnalato che negli scorsi giorni l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardanti le modalità di definizione dei carichi iscritti a ruolo; di seguito si propongono i principali chiarimenti contenuti nella **circolare n. 2/E/2017**.

Definizione del singolo "carico"	Il contribuente, tra i diversi carichi potenzialmente definibili, può scegliere quali effettivamente definire; in particolare, all'interno del singolo ruolo sono presenti diverse partite. Il contribuente potrebbe decidere di definire anche solo alcune partite. Non è possibile, invece, definire parzialmente la "partita", di norma composta da più "articoli di ruolo", vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, Iva e Irap contenuti nella stessa "partita"), sanzioni, interessi, etc.] del credito recato dalla "partita".
Ambito temporale	La definizione può riguardare i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016. In particolare, dal tenore letterale della norma che utilizza il termine "affidati", sembra evincersi che il Legislatore intenda riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all'Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore entro la fine del 2016.
Sole sanzioni	Nel caso in cui un carico a ruolo sia composto da sole sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, comunque sarà possibile azionare la "rottamazione". L'Agenzia precisa che, qualora vi fosse uno scarico integrale del ruolo e quindi il contribuente non dovesse pagare più nulla a seguito della definizione, comunque tale definizione non avviene automaticamente, ma come per ogni altra definizione occorre presentare apposita richiesta ad Equitalia.
Multe e sanzioni non definibili	Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente: • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

	- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Sono peraltro non definibili le sanzioni diverse da quelle tributarie. A titolo esemplificativo, l'Agenzia richiama: - le sanzioni relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; - le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici. Sono invece definibili, in quanto presentano natura tributaria, le sanzioni (<i>post 2007</i>) irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Il perfezionamento	La definizione agevolata si innesca con la presentazione dell'istanza ad Equitalia, ma si perfeziona solo a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme richieste. L'Agenzia evidenzia come sia sufficiente un omesso, parziale o tardivo pagamento anche di una sola delle rate per decadere dalla definizione agevolata. Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito. È quindi di estrema importanza curare il corretto versamento delle rate.
Rateizzazioni in corso	Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016; a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017. A tale data: - se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere; - se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.
Iscrizioni a seguito di contestazioni	Sono definibili sia carichi che si sono resi definitivi per mancata impugnazione o a conclusione del giudizio, sia carichi ancora in contestazione. Con riferimento a questi ultimi, l'Agenzia precisa che il contribuente, presentando istanza di definizione, si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. Tale rinuncia avverrà comunque a seguito del perfezionamento della definizione, quindi a seguito del versamento dell'integrale importo dovuto. Con riferimento alla riscossione frazionata nella misura dei due terzi della maggiore

	pretesa contestata con i relativi interessi e della sanzione amministrativa, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora, invece, l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata. Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione. Tali carichi possono comunque essere definiti a scelta del contribuente (ad esempio, per evitare un appello dell'Amministrazione finanziaria).
--	--

Informative e news per la clientela di studio

L'ABOLIZIONE DEI VOUCHER: QUALI ALTERNATIVE

A decorrere dal 17 marzo sia i soggetti privati che la generalità dei datori di lavoro non possono più acquistare i buoni lavoro, c.d. *voucher*, per regolarizzare le prestazioni di lavoro accessorio.

I *voucher* acquistati prima del 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017, pertanto per i *voucher* acquistati prima del 17 marzo rimangono in vigore:

- **i limiti economici:**
 - il ricorso al lavoro accessorio è ammesso nel limite di 7.000,00 euro netti (9.333,00 euro lordi) per ogni prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1 gennaio-31 dicembre),
 - le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000,00 euro, non possono comunque superare i 2.020,00 euro netti (2.693,00 euro lordi) per ciascun committente.
- **obblighi di comunicazione:**
 - all'Inps, prima dell'inizio della prestazione, una comunicazione obbligatoria di inizio attività del lavoratore;
 - all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, una comunicazione con i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
- **sanzioni:**
 - la mancata dichiarazione preventiva all'Inps e all'Inail da parte del committente prevede l'applicazione della "maxi sanzione" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla L. 79/2002, così come modificato dall'articolo 22, D.Lgs. 151/2015.

Le forme contrattuali alternative al voucher

Il lavoro intermittente

La forma contrattuale che più si avvicina allo strumento *voucher* è il lavoro intermittente, contratto con il quale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, sia a tempo indeterminato che a termine, con o senza l'obbligo di rispondere alla chiamata.

A differenza del *voucher* il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, prevede gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro e il suo utilizzo è soggetto a limiti che devono essere verificati sia in termini di ipotesi oggettive che di profili soggettivi.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo secondo esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese e dell'anno;
- in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età.

A livello retributivo, il lavoratore a chiamata ha diritto alla retribuzione unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione; in relazione al lavoro effettuato il dipendente a chiamata matura ferie, ex festività, ratei di mensilità aggiuntive e Tfr.

Nei periodi di attesa nella quale non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati; è facoltà del datore di erogare un'indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi, nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata.

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell'arco dei 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato tale limite, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione alla sede dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente ogni volta intenda utilizzare un lavoratore con contratto intermittente; la comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni.

Ad oggi il lavoro intermittente risulta poco utilizzato dalle aziende a causa di una disciplina che mal si adatta all'esigenza delle aziende di avvalersi di personale in situazione di picchi di lavoro e della mancanza nei contratti collettivi dell'indicazione delle casistiche in relazione alle quali è ammesso l'utilizzo di lavoratori a chiamata per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 55 anni.

Collaborazione occasionale

Le prestazioni occasionali costituiscono una tipologia di collaborazione con la quale il committente incarica un soggetto a svolgere una determinata prestazione. Le caratteristiche principali di tale collaborazione sono:

- svolgimento della prestazione in completa autonomia;
- attività occasionale esercitata senza l'apertura della partita iva e senza obbligo di tenuta di libri e registri contabili.

Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continuità nell'esecuzione delle prestazioni e senza nessun coordinamento con la organizzazione del committente; in

questo tipo di collaborazione, pertanto, il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, non ha vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente.

La collaborazione occasionale può essere considerata lo strumento che appare più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, in quanto permette di regolarizzare situazioni estemporanee ed occasionali di richiesta di lavoro; tuttavia rappresenta la tipologia di prestazione più rischiosa da porre in essere in quanto:

- non è in alcun modo preventivamente tracciata (tale carenza può essere risolta mediante versamento anticipato della ritenuta d'acconto);
- non prevede alcuna copertura Inail;
- prevede l'iscrizione alla gestione separata Inps solo nel caso in cui il lavoratore superi i 5.000,00 euro di compensi di natura occasionale nel corso dell'anno incluse le erogazioni di tutti i committenti.

Informative e news per la clientela di studio

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI RITORNA AL PASSATO

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

Il principio della responsabilità solidale

Quando un soggetto (committente) affida ad un altro soggetto (appaltatore) il compito di erogare un servizio mediante contratto di appalto, la disposizione contenuta nell'articolo 29 del d.lgs. 276/03 riconosce particolari forme di tutela dei lavoratori coinvolti in base alle quali sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale pagato nell'appalto (comprese le obbligazioni contributive) sia il committente sia l'appaltatore.

È in particolare l'articolo 2, D.L. 25/2017 che modifica il comma 2 del citato articolo 29 stabilendo che:

- al primo periodo, le parole: *"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,"* sono soppresse;
- il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Gli effetti delle citate abrogazioni sono così riassumibili:

- viene eliminata la facoltà in precedenza concessa alle parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva (facoltà che ha avuto, per la verità, un utilizzo molto limitato);
- viene cancellato il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione

quindi l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro solo dopo aver tentato senza alcun risultato l'escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l'abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l'appaltatore potranno essere "aggredditi" per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto, ferma restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore per quanto da lui corrisposto.

Informative e news per la clientela di studio

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA – OCCULTAMENTO OPERAZIONI IVA 2014

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse, finalizzata ad incentivare i contribuenti ad "autovalutare" la propria posizione e, del caso, provvedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Con **provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017** il direttore dell'Agenzia delle entrate comunica l'invio di (ulteriori) comunicazioni ai contribuenti (se ne preannunciano 28.440) nelle quali viene evidenziato uno scostamento tra le operazioni attive indicate nella propria dichiarazione Iva e le operazioni dichiarate dai rispettivi clienti nello spesometro inviato, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nel comunicato stampa dell'Agenzia viene precisato che ad essere poste sotto verifica sono le operazioni realizzate nel corso del **periodo d'imposta 2014**.

La comunicazione

La comunicazione in oggetto sarà inoltrata ai contribuenti tramite il canale **pec** (posta elettronica certificata) e conterrà le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010 (spesometro);
- e) modalità di consultazione dei dettagli.

Le informazioni di dettaglio sono infatti presenti nel cassetto fiscale del contribuente (quindi non sono presenti nella comunicazione ricevuta, dove sarà riscontrabile solo un dato aggregato); in particolare vengono evidenziati il totale delle operazioni attive dichiarate dal contribuente (desunte dal quadro VE della dichiarazione Iva) e l'importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva, attraverso i rispettivi spesometri inviati. Quest'ultimo dato è suddiviso per ciascuno dei clienti del contribuente, in modo tale che sia possibile individuare puntualmente le operazioni contestate.

Queste informazioni, precisa il provvedimento, sono messe altresì a disposizione della Guardia di Finanza.

Le opzioni a disposizione del contribuente

A questo punto, il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- la prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere **chiariti** dal contribuente. Per tale attività di scambio informativo il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti). Il contribuente ha la possibilità di contattare anche direttamente gli uffici dell'Agenzia delle entrate tramite i numeri di telefono dedicati. In caso di mancato riscontro, tali anomalie saranno indagate dall'Amministrazione finanziaria nell'ultimo trimestre del 2017;
- la seconda soluzione riguarda invece la **correzione** del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e l'istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi: possono quindi adeguare i dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, versando le maggiori imposte dovute con l'applicazione di interessi e **sanzioni ridotte** (in via generale, la sanzione sarà pari al 15%, ossia 1/6 del minimo edittale del 90%, ma in alcuni casi potrebbero rendersi applicabili sanzioni di misura differente).

Informative e news per la clientela di studio

CHIARIMENTI *IN EXTREMIS* PER L'INVIO DELLO SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

L'Agenzia delle entrate con il **Comunicato stampa del 24 marzo 2017** ha anticipato l'emanazione di un provvedimento (che uscirà necessariamente entro il 10 aprile 2017) fornendo una serie di chiarimenti inerenti le operazioni attive e passive che devono essere obbligatoriamente inserite nello "Spesometro" per il periodo di imposta 2016 e che di seguito si vanno a riepilogare.

Contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria

I contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono non indicare nel Modello polivalente i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare anche i dati già trasmessi al STS.

Si segnala alla gentile Clientela che dal periodo di imposta 2016 è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio di dati al STS:

- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. parafarmacie);
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri;

- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari.

Le operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (*Black-list*)

Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 è stato soppresso già con riferimento l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "*black list*"). Qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e *tour operator*

L'Agenzia delle entrate ha concesso anche per il periodo di imposta 2016 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio), D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio.

Informative e news per la clientela di studio

AL VIA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI

Il **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017** ha stabilito le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Il decreto è attuativo di quanto introdotto dall'ultima Legge di Stabilità (L. 232/2016) con decorrenza 1° gennaio 2017 che consente la fruizione di una detrazione maggiorata nei casi in cui sulle abitazioni, su immobili adibiti ad attività produttive e sulle parti comuni condominiali si effettuino interventi di adeguamento sismico certificati.

La modalità di determinazione della classe di rischio degli edifici

Le Linee Guida hanno individuato l'attribuzione ad ogni singolo edificio di una specifica classe di rischio sismico da A+ (rischio più basso) a G (rischio più alto). Le metodologie per determinare la classe di rischio sismico, che consente di accedere alle detrazioni fiscali maggiorate, sono due:

- **metodo convenzionale**, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di

rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;

- **metodo semplificato**, basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio, indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio; può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l'accesso al beneficio fiscale in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Oltre all'adozione delle Linee guida, il D.M. 58/2017 definisce le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tale efficacia rileva ai fini della individuazione della percentuale di detrazione d'imposta a cui si ha diritto. L'attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino iscritti ai relativi albi professionali.

1. Incarico al professionista	➔	Il proprietario dell'edificio, che intende accedere alla detrazione fiscale, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento.
2. Individuazione classe di rischio	➔	Il professionista (architetto o ingegnere) individua la classe di rischio (A+, A, B, C, D, E, F, o G) della costruzione nello stato di fatto prima dell'intervento.
3. Nuova classe di rischio	➔	Il professionista progetta l'intervento di riduzione del rischio sismico e assevera la nuova classe di rischio a seguito del completamento dell'intervento. Il progetto per la riduzione del rischio sismico va allegato alla Scia da presentare in Comune.
4. Attestazione	➔	Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato, attestano per quanto di rispettiva competenza la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

La misura e la ripartizione della nuova detrazione per gli interventi antisismici

La Guida dell'Agenzia delle entrate denominata "*Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali*" aggiornata a febbraio 2017 chiarisce la misura della detrazione fiscale per l'esecuzione di interventi antisismici, differenziata a seconda della zona di rischio sismico in cui si trova la costruzione e della tipologia di immobile sul quale è effettuato l'intervento:

- **detrazione del 70% (ovvero 80%) in 5 rate annuali di pari importo**: per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l'intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
- **detrazione del 75% (ovvero 85%) in 5 rate annuali di pari importo**: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l'intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
- **detrazione del 50% in 5 rate annuali di pari importo**: per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, che non hanno variazione di classe di rischio sismico;

- **detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari importo:** si tratta della detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 per gli interventi su qualsiasi tipo di edificio in zona di rischio sismico 4 o su immobili diversi da abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con spesa massima recuperabile di 96.000 euro;

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico. I comuni italiani situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3 sono circa 5.800. Sarà emanato a breve un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che introdurrà la possibilità di cedere ai fornitori il credito attribuibile ai condomini derivante dalla detrazione fiscale per interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Informative e news per la clientela di studio

PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: SCADENZA PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il **provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017** che approva il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il giorno 16 cade di sabato). Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

Le modalità di compilazione del modello

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, introdotto dall'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.



È opportuno sottolineare alla gentile Clientela che l'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. "Spesometro 2017") ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell'articolo 21-bis, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

La sezione Liquidazione dell'imposta prevede i seguenti righi:

- **VP2 - Totale operazioni attive:** va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;
- **VP3 - Totale operazioni passive:** va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;
- **VP4 - Iva esigibile:** va indicato l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità nel periodo di riferimento;
- **VP5 - Iva detratta:** va indicato l'ammontare dell'Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
- **VP6 - Iva dovuta o a credito:** va indicata la differenza degli importi indicati nei righi VP4 e VP5;
- **VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro:** va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;
- **VP8 - Credito periodo precedente:** va indicato l'ammontare dell'Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare;
- **VP9 - Credito anno precedente:** va indicato l'ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare;
- **VP10 - Versamenti auto UE:** va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
- **VP11 - Crediti d'imposta:** va indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;
- **VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali:** va indicato l'ammontare degli interessi dovuti (pari all'1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;
- **VP13 - Acconto dovuto:** va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non versato;
- **VP14 - Iva da versare o a credito:** va indicato l'ammontare dell'Iva da versare o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo) oppure l'ammontare dell'Iva a credito o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo).

La presentazione telematica e l'esame dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purchè ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I casi particolari evidenziati nelle istruzioni ministeriali

Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. 633/1972).

Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali	➔	La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del <i>pro-rata</i> di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell'ultimo trimestre non vanno compilati i righi VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 74, comma 5 e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'articolo 74, comma 4.
Contribuenti con contabilità separate	➔	I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Riporto del credito Iva nel corso dell'anno	➔	I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre che andrà poi riportato nel modulo relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.
Contribuenti con contabilità presso terzi	➔	I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Curatori fallimentari e commissari liquidatori	➡	Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'articolo 74-bis, comma 2.
Comunicazione in caso di procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo	➡	Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi dell'articolo 73 ultima comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo "Partita Iva della controllante" la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l'ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo".
Contribuenti con operazioni straordinarie	➡	Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l'operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.
Soggetti non residenti	➡	I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti (articolo 17, comma 3) sono tenuti a presentare la comunicazione indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (articolo 35-ter) sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate. Nei casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso operazioni rilevanti in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della stessa. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 1.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla *"riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private"*.

Vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture terze (strutture sanitarie private o s.s.p.), realizzato attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, professionista e struttura sanitaria privata, quali:

- fatturazione ad opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi ad opera della s.s.p.;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti ed odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (s.s.p.).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica, ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata "in proprio". Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma "prestate" dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel

rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra s.s.p. e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla s.s.p., esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Obblighi della struttura sanitaria sono:

- a. incassare i compensi spettanti ai medici come individuati nei paragrafi precedenti;
- b. rilasciare la quietanza di versamento al paziente (sostanzialmente la dizione pagato sulla fattura del medico);
- c. registrare il pagamento in apposito registro (o in contabilità separata);
- d. comunicare telematicamente le somme incassate per conto del professionista;
- e. riversare o consegnare al medico le somme di sua competenza.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la s.s.p. registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Infine le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la struttura sanitaria privata;
- i dati anagrafici della Struttura Sanitaria Privata.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

Informative e news per la clientela di studio

CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR 2017

Con provvedimento direttoriale del 28 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

La principale novità contenuta nel nuovo modello TR attiene all'innalzamento a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, il legislatore è infatti intervenuto sul precedente limite pari a 15.000 euro raddoppiandolo.

Si ricorda che la soglia è stata modificata con solo riferimento alla richiesta di rimborso del credito, nessuna modifica per le compensazioni orizzontali per le quali il limite oltre il quale necessita l'apposizione del visto di conformità resta ancorato ai 15.000 euro.

A questa novità si aggiungono le seguenti:

- possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
 - c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Con la nuova normativa e le nuove regole relative al rimborso Iva vengono

modificate le disposizioni contenute nell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972 e viene spostata la soglia massima di credito per il quale si necessita di garanzia o fideiussione bancaria da 15.000 a 30.000 euro. Ne deriva la seguente situazione:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	nessun adempimento
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello Iva - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Superiore a 15.000 euro	presentazione del modello Iva 2017 con apposizione del visto di conformità
Rimborso	
Sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
Sopra i 30.000 euro	Con rimborso con garanzia

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2017, anche quest'anno il termine di presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di domenica, tuttavia si segnala che la presentazione telematica effettuata in data 1 o 2 maggio, ancorché considerata nei termini, comporta un differimento al giorno 16 del mese successivo (in questo caso il 16 giugno) dell'eventuale utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva emergente dal modello per l'importo eccedente i 5.000 euro.

Di seguito si ripercorrono funzioni, regole e scadenza della richiesta di rimborso tenendo conto delle novità sopra citate.

Funzione del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Regole di utilizzo

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Nessun visto per la compensazione orizzontale del credito trimestrale

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti di ammontare significativo, a contattare lo studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➡ entro 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di sabato) II trimestre ➡ entro 31 luglio 2017 III trimestre ➡ entro 31 ottobre 2017
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: - per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR; - per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).
Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.
Contribuenti ammessi al	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

**rimborso
trimestrale**

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

- aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (*reverse charge* interno);
- operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;
- acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

ADEMPIMENTI E SCADENZE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il codice civile impone all'organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare, come il 2016, entro il 30 aprile 2017.

termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2016 entro il 30 aprile 2017
---	--	-------------------------------------

Solo in casi eccezionali, come previsto dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare.

maggior termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2016 entro il 29 giugno 2017
---	--	-------------------------------------

Al fine di utilizzare il prolungamento del termine di deposito a 180 giorni occorre innanzi tutto che lo statuto societario preveda tale possibilità. Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine esiste una condizione che definiremo circoscritta e una ampia, la prima è rappresentata dalla redazione del bilancio consolidato, la seconda è costituita dalle "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Con riferimento a queste ultime è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia in tal caso la valutazione delle singole fattispecie. In ogni caso, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche estere, di cui consolidare i risultati;
- cause di forza maggiore quali ad esempio le calamità naturali;
- ristrutturazioni aziendali;
- partecipazioni iscritte in bilancio e valutate con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi e/o programmi informatici;
- recepimento dei principi contabili internazionali;
- mancanza, per le imprese edili, di approvazione dei SAL.

La Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Cndcec ha chiarito che per il bilancio 2016, può rappresentare causa di slittamento a 180 giorni dell'approvazione il recepimento delle novità contenute nei principi contabili nazionali modificati a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 139/2015. Non trattandosi di un caso esplicitamente riconducibile alle ipotesi previste dal codice civile si raccomanda di valutare tale opzione con estrema cautela e solo nei casi in cui siano dimostrabili in modo oggettivo i ritardi conseguenti alle nuove valutazioni imposte dai nuovi principi contabili.



Si ricorda che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo devono essere indicate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci presuppone una serie di passaggi precedenti, *in primis* una riunione del Consiglio di Amministrazione, ovvero una determina dell'Amministratore Unico, in cui non solo si ufficializzi il progetto di bilancio, ma ove si provveda anche a stabilire le date in cui l'assemblea dei soci sarà convocata ai fini dell'approvazione di cui si è detto.

Occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

L'avviso di convocazione nelle Spa

La convocazione deve avvenire ad opera dell'organo amministrativo il quale deve provvedere mediante avviso contenente:

- la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza,

- l'ordine del giorno su cui l'assemblea dovrà deliberare.

La convocazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano nazionale specificamente indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in caso di prima convocazione, otto giorni nel caso si proceda in seconda.

Termini per la convocazione	
15 giorni prima dell'adunanza	Se in prima convocazione
8 giorni prima dell'adunanza	Se in seconda convocazione

Su previsione statutaria è possibile convocare l'assemblea anche con altri mezzi (raccomandata, *fax*, posta certificata) purché sia garantito l'avvenuto ricevimento della stessa da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le indicazioni su prescritte l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Se la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme imposte dal codice civile l'assemblea si ritiene regolarmente costituita alla presenza della metà del capitale azionario (fa fede l'iscrizione nel libro soci) e delibera a maggioranza assoluta (salvo deroghe statutarie).

Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (articolo 2369, cod. civ.).

La convocazione dell'assemblea nelle Srl

L'articolo 2479-bis, cod. civ. prevede che sia l'atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza di tale previsione statutaria la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Si evince che nel caso delle srl la convocazione può avvenire con maggiore facilità che nelle spa, è difatti l'atto costitutivo che indica i modi di convocazione dell'assemblea (per esempio raccomandata a mano, *fax*, posta elettronica), quel che conta è che il metodo di convocazione utilizzato sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare.

Anche per le srl la convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno,
- la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Il codice civile prevede il termine di otto giorni, tuttavia nella "libertà" che caratterizza le Srl, tale termine può essere derogato, sia aumentando il preavviso che diminuendolo, solo in assenza di previsioni statutarie gli otto giorni saranno adottabili per legge.

Nel caso in cui il termine venga ridotto per scelta aziendale esso dovrà comunque essere tale da garantire ai soci la possibilità di essere presenti e di rendersi edotti sugli argomenti che verranno trattati.

Anche per le Srl è prevista la possibilità di convocare una seconda volta l'assemblea, diversamente da quanto accade per le spa non esistono però termini imposti dal Legislatore (30 giorni) per cui la seconda adunanza può tenersi in un lasso di tempo dalla prima liberamente stabilito dall'organo amministrativo. Il codice civile prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e che deliberi a maggioranza assoluta. Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le disposizioni civilistiche/statutarie l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (articolo 2479-bis, ultimo comma, cod. civ.).

Termini per la convocazione	
8 giorni prima dell'adunanza	Secondo codice civile
Altro termine	Se previsto dallo statuto

Approvazione del bilancio

Compito degli amministratori che hanno redatto il progetto di bilancio è anche quello di metterlo a disposizione degli organi di controllo e dei soci affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.

Termine di comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione
Termine di comunicazione del progetto di bilancio ai soci	15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione

Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio. Difatti non solo si deve tener conto dei 120 giorni ma anche dei 30 e dei 15 demandati a sindaci/revisori e ai soci.

Esiste quindi una linea temporale di approvazione del bilancio di esercizio.

anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine ordinario di 120 giorni	
se assemblea dei soci	30 aprile
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	31 marzo
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	31 marzo

anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine straordinario di 180 giorni	
se assemblea dei soci	29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	14 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 maggio
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	30 maggio

Affinché il progetto venga approvato validamente l'organo amministrativo dovrà rispettare anche i termini di convocazione delle assemblee, considerate le adunanze stabilite come negli esempi che precedono in data 30 aprile ovvero 29 giugno, nel caso di srl con termine suppletivo di otto giorni la convocazione va fatta entro il 22 marzo ovvero 22 giugno.

convocazione assemblea	termine ordinario	22 marzo
	termine straordinario	21 giugno

In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede. Si ricorda anche che è facoltà dell'organo di controllo rinunciare ai quindici giorni attribuitigli dal codice ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.

Deposito del fascicolo di bilancio

L'articolo 2435, cod. civ. prevede che il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell'assemblea venga depositato presso il Registro delle Imprese entro i 30 giorni successivi all'approvazione.

Sempre con riferimento agli esempi di cui sopra i termini per il deposito del bilancio in caso di assemblea di approvazione il 30 aprile, ovvero il 29 giugno, risulteranno essere i seguenti:

deposito del bilancio	assemblea di approvazione	data di deposito
	30 aprile	30 maggio
	29 giugno	29 luglio

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2017 AL 15 MAGGIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile 2017 al 15 maggio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

SCADENZE FISSE	
18 aprile	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.
	Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
	Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento iva annuale – Il rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la seconda rata.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del

	contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo.
20 aprile	Spesometro trimestrali Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2016 da i soggetti passivi iva con obbligo di liquidazione trimestrale dell'imposta.
21 aprile	Rottamazione cartelle Scade oggi il termine, come prorogato, per manifestare la volontà di avvalersi della

	definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell'apposito modello DA1.
26 aprile	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
2 maggio	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2017. Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2017 (Modello TR). MUD 2017 Scade oggi il termine per la spedizione del modello Mud 2017 relativo all'anno 2016.
15 maggio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.